



Città di Matelica
PROVINCIA DI MACERATA

Prot. 4615 del 12/03/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 25

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ATTUAZIONE ART. 1 PUNTO 6 DPCM 11 MARZO 2020 E ART. 1 C. 1 LETT. E DPCM 8 MARZO 2020.

Premesso che, tra le misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i DPCM 1 marzo 2020, 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020 hanno previsto l'applicabilità della modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

Viste inoltre:

- la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
- la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Matelica alla luce di quanto sopra e al fine di contemperare l'esigenza di tutela della salute pubblica con quella del corretto svolgimento dell'attività amministrativa, ad oggi non è in grado di procedere all'attivazione del c.d. lavoro agile in quanto l'uso dei programmi in dotazione ai singoli uffici non permettono il lavoro dalla propria abitazione, anche se la software house ci ha assicurato che a breve sarà fornita anche questa opportunità;

Preso atto dell'emanazione del DPCM 11 marzo 2020 che all'art. 1 punto 6 prevede che *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."*;

Richiamato l'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede che *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";*

Rilevato che, anche in base all'attività di verifica svolta in modo congiunto con gli Uffici dell'Ente;

Sono *attività indifferibili da "rendere in presenza"* di cui all'art. 1 comma 6 del DPCM 11.03.2020

quelle di seguito indicate:

- Stato civile (atti di morte e nascita)
- Polizia Municipale
- Servizio Cimiteriale
- Servizio di pulizia Stradale e rifiuti
- Servizio Protocollo atti
- Servizio Ragioneria
- Servizio Centralino
- Servizi Sociali per assistenza alla popolazione
- Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio manutenzioni

Ritenuto pertanto di disporre che:

i responsabili di settore individuino con proprio atto un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate ad eccezione del Servizio di Polizia Municipale dove il personale dovrà essere gestito dal Comandante in relazione ai controlli da eseguire sul territorio;

in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) provvedimenti disciplinanti il personale in servizio, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, compatibilmente con le previsioni di cui al suddetto DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6, venga disposta la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Rilevata la necessità e l'urgenza di emanare il presente provvedimento derivante dalla grave emergenza sanitaria in atto;

Visto il TUEL, in particolare gli artt. 50 e 54

ORDINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Che fino alla data del 25.03.2020 prevista dal sopra citato DPCM 11.03.2020, salvo ulteriori proroghe disposte da fonti del diritto sovraordinate;

Sono *attività indifferibili da "rendere in presenza"* di cui all'art 1 comma 6 del DPCM 11.03.2020 quelle di seguito indicate:

- Stato civile (atti di morte e nascita)
- Polizia Municipale
- Servizio Cimiteriale
- Servizio di pulizia Stradale e rifiuti
- Servizio Protocollo atti
- Servizio Ragioneria
- Servizio Centralino
- Servizi Sociali per assistenza alla popolazione
- Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio manutenzioni

Che i responsabili di settore individuino un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate ad eccezione del Servizio di Polizia Municipale dove il personale dovrà essere gestito dal Comandante in relazione ai controlli da eseguire sul territorio;

Che dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora

- raccomandati e forniti con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

Che i responsabili dei settori ed il Segretario Comunale rimarranno in ufficio al fine di coordinare le attività di propria competenza e disporre la turnazione del personale interessato alla gestione dei servizi pubblici essenziali;

Che in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, compatibilmente con le previsioni di cui al suddetto DPCM 11 marzo 2020 art. 1 punto 6, venga disposta la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Che il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19.

Che il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune;

Copia delle medesima è altresì trasmessa a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e per la comunicazione ai dipendenti in dotazione ai vari settori.

Matelica, 12.03.2020



IL SINDACO
Dott. Massimo Baldini